

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1052 in data 12/09/2022

Testo modificato con DGR 1555 in data 28/11/2024 ai punti 4.1.2, 4.2, 5.2, 6.2 e 9.

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2004, n. 8

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2018, n. 6

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE NELLE STAZIONI DI SPORT INVERNALI VALDOSTANE

1. PREMESSA

Il presente documento ha lo scopo di definire nel dettaglio l'istruttoria relativa all'aiuto pubblico agli interventi o alle iniziative nelle stazioni di sport invernali valdostane, sia di interesse locale, mediante l.r. 8/2004, che di interesse internazionale, mediante l.r. 6/2018.

2. DEFINIZIONI

Per il seguito di questo documento, sono utilizzate, oltre alle definizioni dell'art. 2 della l.r. 6/2018, le seguenti definizioni:

- *Stazione di sport invernali*: destinazione turistica costituita da un complesso di infrastrutture e servizi prevalentemente finalizzati alla pratica degli sport invernali, posta sul mercato a mezzo di una gestione commerciale complessiva, con una specifica denominazione.
- *Stazione di sport invernali di interesse locale*: è quel complesso funiviario il cui bacino di utenza è essenzialmente di prossimità e aventi caratteristiche che rientrano nei limiti indicati nella decisione in merito all'aiuto di Stato n. 676/2002 del 7 maggio 2004, relativo agli impianti funiviari della Valle d'Aosta. In concreto, sono considerati impianti di interesse locale gli impianti ubicati in stazioni di sport invernali con non più di tre impianti, per una lunghezza inclinata non superiore a 3 km, oppure le stazioni di sport invernali che presentano le seguenti caratteristiche: il numero di pass settimanali venduti nell'intera stagione non supera il 15% del numero totale di pass venduti e il numero di letti alberghieri disponibili è inferiore o pari a 2000. Sono stazioni di sport invernali di interesse sovralocale quelle che non rispettano i criteri sopra riportati.
- *impresa in difficoltà (definizione del Regolamento UE 651/2014, all'art. 2 comma 18)*: è un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
 - a. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

- b. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
 - c. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - d. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
 - e. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - i. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - ii. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
- *avvio dei lavori (definizione del Regolamento UE 651/2014, all'art. 2 comma 23)*: è la data di avvio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori, così come le attività finalizzate alle indagini e progettazioni. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;
 - *domanda di aiuto*: proposta organica relativa ad un investimento all'interno di un singolo complesso funiviario, costituita da uno o più iniziative o interventi anche di categorie diverse, relative a lavori/servizi/forniture;
 - *intervento o iniziativa*: lavoro, servizio e/o fornitura oppure servizio e/o fornitura rientrante in una delle categorie di cui all'art. 4 comma 2 della l.r. 6/2018 o all'art. 2 comma 1 della l.r. 8/2004;
 - *deficit di finanziamento o "funding gap"*: metodo di calcolo utilizzato per determinare l'importo massimo dell'aiuto concedibile. Tale importo non deve superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento attualizzati alla data della concessione dell'aiuto;
 - *risultato operativo (definizione del Regolamento UE 651/2014, all'art. 2 comma 39)*: la differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento, qualora tale differenza sia positiva. I costi di esercizio comprendono costi quali i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto e di amministrazione, ma non i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti;
 - *durata dell'investimento (riferita al calcolo dell'aiuto con il metodo del funding gap)*: corrisponde alla vita utile dell'intervento, tenendo conto della sua durata fisica e della sua utilità tecnico-economica, ed è definito convenzionalmente di seguito:
 - o 30 anni per impianti funiviari;
 - o 15 anni per innevamenti, strutture connesse, sistemazioni;
 - o 10 anni per mezzi battipista e reti di protezione;
 - *tasso di attualizzazione (riferito al calcolo dell'aiuto con il metodo del funding gap)*: tasso di interesse che viene applicato sia ai costi ammissibili, sia ai costi e ai ricavi di esercizio stimati che l'investimento produrrà per tutta la sua durata, affinché siano attualizzati al loro valore al momento della concessione

dell'aiuto. Il tasso applicato corrisponde al tasso base in vigore in Italia al momento della concessione dell'aiuto, pubblicato sul sito dell'Unione europea: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html aumentato di 100 punti base, come indicato dalla Commissione europea nella comunicazione 2008/C 14/02 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 14 del 19 gennaio 2008).

3. BENEFICIARI

3.1 *Requisiti dei beneficiari per l'ammissibilità della domanda ai sensi della l.r. 6/2018*

Ai fini dell'ammissibilità delle domande di aiuto, a valere sulla l.r. 6/2018, i beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- come definito all'art. 1 della l.r. 6/2018, sono beneficiari degli aiuti di cui alla citata legge i gestori delle piste di discesa e i soggetti concessionari di linee di impianti a fune a vocazione sportiva, situate in stazioni di sport invernali di interesse sovralocale;
- i beneficiari non devono essere imprese in difficoltà, secondo quanto riportato nelle definizioni del Regolamento UE 651/2014.

3.2 *Requisiti dei beneficiari per l'ammissibilità della domanda ai sensi della l.r. 8/2004*

Come previsto dalla decisione europea relativa all'aiuto di stato N 676/2002, una stazione di sport invernali è considerata di interesse locale quando possiede "un bacino di utenza puramente locale e non è in grado di attrarre utenti che hanno come alternativa impianti situati in altri Stati membri. In questi casi non vi sarebbe alcuna distorsione di concorrenza né vi sarebbero effetti sugli scambi dal lato della domanda."

Pertanto ai fini dell'ammissibilità delle domande di aiuto, a valere sulla l.r. 8/2004, i beneficiari devono essere soggetti concessionari di servizi di trasporto pubblico, gestori delle piste da sci di discesa o soggetti concessionari di linee di impianti a fune relativi a stazioni di sport invernali di interesse locale. La SIF verifica, al momento dell'istruttoria, per ogni stazione di sport invernali, se sono rispettati i criteri operativi per rientrare tra i complessi funiviari di interesse locale. Nel caso di domande effettuate in riferimento alla legge non corrispondente al tipo di stazione di sport invernali, essendo analoghe le modalità di calcolo dei contributi, la SIF dispone lo spostamento della domanda, di ufficio, a valere sulla legge corretta, comunicandolo al richiedente e richiedendo le integrazioni eventualmente necessarie per la verifica dei requisiti e l'imputazione alla corretta categoria di contributo.

4. INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI

Gli interventi e le iniziative oggetto delle domande di aiuto devono far parte delle categorie di cui all'art. 4 comma 2 della l.r. 6/2018 ovvero all'art. 2 commi 1 e 2 della l.r. 8/2004.

Le opere da realizzare devono essere previste nel territorio regionale, ovvero in minima parte al di fuori dello stesso, ma comunque direttamente collegate a sistemi di impianti a fune che si sviluppano prevalentemente in Valle d'Aosta.

4.1 *Iniziative ed interventi ammissibili*

Le iniziative sono suddivise nelle seguenti categorie, come da art. 2 della l.r. 8/2004 e all'art. 4 della 6/2018.

4.1.1 Impianti a fune

1. realizzazione di linee funiviarie strategiche, ovvero quelle, in analogia a quanto definito al punto 1.13 del DEFR 2022-2024, in grado di modificare i flussi, rendere più efficiente e sostenibile la gestione e di aumentare l'attrattività della stazione. Le linee devono riguardare, in via generale, porzioni di territorio ad alta quota.
2. sostituzione di impianti in scadenza di vita tecnica o prolungamento della vita tecnica;
3. revisione generale di impianti e proroghe di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 1423 del 1.10.2016 e 808 del 24.03.2016;
4. modifiche tecniche rilevanti agli impianti a fune ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1856 del 21.9.2012 (ad esempio: installazione o modifica di tappeti di imbarco o di allineamento, modifiche dei veicoli, installazione portabiciclette, modifica della pedana di imbarco per servizio estivo, ecc.);
5. realizzazione di strutture e sistemi direttamente connessi e dedicati agli impianti a fune, incluse strutture per la sicurezza sul lavoro e per la sicurezza degli impianti (ad esempio: garitte e servizi igienici per il personale addetto, attrezzatura per l'adeguamento del sistema di movimentazione delle zavorre di collaudo, linee elettriche, cabine di trasformazione e generatori di corrente, cunei deviatori, paravalanghe, ecc.);
6. sostituzione di impianti a fune non in scadenza di vita tecnica o prolungamento della stessa;
7. riposizionamento di impianti a fune;
8. realizzazione di nuovi impianti e delle relative opere complementari di cui all'art. 1.2 della deliberazione della Giunta regionale n. 1856 in data 21.9.2012.

All'interno delle attività sopra riportate, è ammissibile a finanziamento l'inserimento di trefoli o spezzoni di fune e la fornitura e posa in opera delle funi portanti, traenti, portanti-traenti, tenditrici e di segnalazione in sostituzione di funi, solo se non rispettano più i criteri normativi di mantenimento in opera per ragioni non imputabili ad incuria o cattiva manutenzione.

4.1.2 Strutture e sistemi funzionalmente connessi ai complessi funiviari

Sono incluse in questa categoria le strutture e i sistemi che realizzano servizi di vario genere per l'intera stazione di sport invernali, non già ricompresi nel punto 4.1.1.5:

1. linee elettriche, cabine di trasformazione e generatori di corrente;
2. parcheggi a disposizione dei clienti;
3. magazzini e depositi;
4. garage e officine mezzi battipista;
5. tapis roulant, esclusi quelli dedicati ad attività ludiche non sciistiche (l'ammissione a contributo della cupola protettiva è prevista soltanto in zone con condizioni ambientali particolarmente difficili);
6. sistemi di biglietteria e controllo degli accessi, purché facente parte del sistema integrato regionale;
7. locali uso biglietteria;
8. servizi igienici a disposizione dei clienti;
9. sistemi di informazione alla clientela;
10. sistemi di telecomunicazione e ponti radio;
11. attrezzatura ludico sportiva per snow park e aree giochi;

12. slittovie.

4.1.3 Sicurezza piste

1. interventi di protezione attiva e passiva per la prevenzione di valanghe e frane (ad es.: Gaz.Ex, Daisy Bell, C.A.T.Ex, barriere fermaneve, ombrelli fermaneve, barriere frangivento, muri di contenimento, valli, sistemazione di scarpate in frana, cunei deviatori, ecc.) sulle piste da sci;
2. attrezzature di protezione da ostacoli o scoscendimenti (ad es.: reti, pali o altre strutture non amovibili a sostegno delle reti, materassi, ecc.).

4.1.4 Innevamento programmato

1. rinnovi tecnologici con eventuale potenziamento di impianti di innevamento programmato esistenti, senza estensione degli stessi;
2. installazione di nuovi impianti di innevamento programmato o estensione di impianti esistenti;

In caso di realizzazione di impianti di innevamento nuovi o di rinnovo tecnologico degli esistenti con interventi sulla linea, sono ammessi a finanziamento gli interventi sul suolo volti a migliorare la superficie delle piste esistenti e a realizzare nuovi limitati tratti di pista o a modificare i tracciati esistenti mediante spietramenti, livellamenti e riempimenti allo scopo di conseguire un risparmio energetico dovuto ad una minor produzione di neve programmata.

4.1.5 Mezzi battipista

1. ammodernamento parco mezzi (sostituzione di mezzi dedicati alla battitura delle piste che abbiano raggiunto 9.000 ore di funzionamento, oppure abbiano più di 10 anni di vita);
2. acquisto di un mezzo nuovo non in sostituzione di altro oppure in sostituzione di un mezzo la cui riparazione non è economicamente vantaggiosa.

4.2 *Voci di spesa ammissibili*

Per ciascuna domanda, sono considerate ammissibili le seguenti voci di spesa, fermi restando i vincoli indicati al punto 10.4:

1. tecnico/amministrative:
 - a) tecniche: rilievi, studi, progettazioni, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, fine lavori e collaudo;
 - b) amministrative: spese per l'appalto, pubblicazione bandi di gara, spese legali e notarili.
2. forniture e montaggi;
3. trasporti;
4. opere civili;
5. realizzazione di impianti tecnologici: idrici, elettrici, termici, antincendio ed assimilabili;
6. oneri di sicurezza;
7. scavi e rinterri: sistemazione terreni e ripristini ambientali, inerbimenti, spietramenti e assimilabili, demolizioni e smaltimento, relativamente alle categorie di lavori/servizi/forniture ammissibili;
8. varie ed imprevisti direttamente connessi all'investimento.

La spesa ammissibile della voce 1. non può superare il 10% della spesa ammissibile calcolata sulle restanti voci di spesa. Fanno eccezione gli investimenti per le revisioni generali, caso in cui tale percentuale non potrà superare il 15%.

La spesa ammissibile della voce 8. non può superare il 5% della spesa ammissibile calcolata sulle restanti voci di spesa, escluse quelle relative alle spese tecnico/amministrative.

Non sono ammesse spese non riconducibili a quanto sopra specificato, quali ad esempio spese per la redazione di domande di contributo o di erogazione degli stessi, per l'acquisizione dei terreni su cui insistono le opere, in generale spese nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tra le quali oneri di urbanizzazione, permessi di costruire, richieste di pareri, spese accessorie quali: imposte, spese di bollo, diritti di segreteria, ecc...

4.3 *Ripresentazioni di domande già presentate negli anni precedenti*

E' ammessa la ripresentazione di domande già presentate ed istruite nelle precedenti annualità solamente nel caso in cui siano state ammesse all'istruttoria e considerate ammissibili all'aiuto, ma che non siano state finanziate per mancanza di risorse (ammesse e non finanziate).

E' ammessa la ripresentazione di domande precedentemente considerate non ammissibili all'aiuto solamente nel caso in cui siano modificate le condizioni per le quali era stata giudicata la non ammissibilità (ad esempio: condizioni di sostenibilità economico finanziaria, modificazione di norme ostative alla realizzazione, mancanza di autorizzazioni...).

E' ammessa la ripresentazione di domande ritirate dal richiedente nel corso dell'istruttoria, a meno di quanto sotto riportato.

Non è ammessa la ripresentazione di domande relative ad interventi o iniziative che all'atto della nuova domanda siano già concluse, intendendo, per i lavori, che sia stata emessa la relazione di fine lavori e, per le forniture, che sia stato effettuato il pagamento, ovvero che l'opera o la fornitura siano già in esercizio.

Le domande relative alle revisioni generali ed alle proroghe di cui alle deliberazioni 808/2016 e 1423/2016 che sono state considerate ammissibili dalla Commissione Consultiva come definita all'art. 6, comma 3, della l.r. 6/2018 e dall'art. 8 della l.r. 8/2004, ma che non hanno avuto accesso all'aiuto, possono essere ripresentate per tutta la durata della revisione. La data di avvio dei lavori dovrà essere comunque successiva alla data di presentazione della prima domanda.

La ripresentazione della domanda deve contenere i seguenti allegati:

- se non ci sono variazioni rispetto all'anno precedente, una dichiarazione attestante la validità della documentazione presentata l'anno precedente;
- se ci sono variazioni, tutti i documenti che necessitano di aggiornamento.

Successivamente alla conclusione della revisione, attestata dalla autorizzazione all'esercizio della SIF, la domanda non potrà più essere ripresentata.

4.4 *Presentazione di maggiori spese*

Domande relative a maggiori spese di interventi e iniziative già finanziati negli anni precedenti sono ammesse all'istruttoria esclusivamente nei seguenti casi:

- maggiori spese derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili al momento della presentazione della domanda, ad esempio di tipo geologico geotecnico; tra queste sono considerate ammissibili le maggiori spese derivanti dagli imprevisti conseguenti a congiuntura economica che causano un incremento

anomalo dei prezzi delle materie prime e dei prodotti lavorati, sancita ufficialmente a livello regionale o nazionale;

- maggiori spese derivanti dalla sopravvenienza, successivamente alla domanda, di nuove disposizioni legislative o regolamentari;
- maggiori spese derivanti dalla sopravvenienza, successivamente alla domanda, di provvedimenti di autorità od enti preposti al rilascio di autorizzazioni o permessi.

Sono ammesse domande di finanziamento di maggiori spese per adeguamento prezzi relativamente alle domande di finanziamento che abbiano ottenuto impegni della Regione a valere sull'anno 2022, sulla base degli aumenti percentuali rispetto al prezziario 2021 riportati nella seguente tabella desunta dalla Delibera di Giunta Regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 815/2022:

01 - Indagini geognostiche, sondaggi e rilievi	15,00
02 - Opere provvisionali	10,00
03 - Demolizioni e rimozioni	15,00
04 - Scavi e rinterri	15,00
05 - Fondazioni speciali – diaframmi – micropali – tiranti	30,00
06 - Opere di risanamento e consolidamento strutturale	30,00
08 - Opere in calcestruzzo – acciaio – casseri	20,00
10 - Opere in carpenteria metallica	30,00
11 - Opere in carpenteria lignea	20,00
12 - Murature in pietrame	5,00
13 - Volte e solai	15,00
14 - Manti di copertura	20,00
15 – Impermeabilizzazioni	15,00
17 - Murature e tramezze	15,00
18 – Intonaci	15,00
19 - Controsoffitti – pareti divisorie	20,00
20 - Sottofondi, vespai e drenaggi	15,00
21 - Pavimenti e rivestimenti	25,00
22 - Opere in pietra	25,00
23 - Opere da lattoniere	20,00
24 - Opere da fabbro	30,00
25 - Opere da falegname	25,00
27 - Opere da decoratore	15,00
32 - Opere di restauro e valorizzazione dei beni archeologici	10,00
40 - Opere di sistemazione idraulica	20,00

41 - Opere di stabilizzazione dei terreni	25,00
42 - Acquedotto – fognatura – irrigazione – depurazione e telecontrollo	30,00
43 - Pozzetti e chiusini	20,00
44 - Opere stradali – sistemazioni esterne	15,00
50 - Impianti di riscaldamento	25,00
51 - Impianti di raffrescamento	25,00
53 - Impianti antincendio	25,00
55 - Impianti igienico – sanitari	25,00
57 - Acquedotti e fognature	30,00
60 - Impianti elettrici	25,00
63 - Impianti di illuminazione pubblica	25,00
80 - Assistenze murarie	15,00
90- Impianti solari termici	25,00

Qualora il quadro economico o il computo metrico estimativo allegato alla domanda di finanziamento ricomprenda più voci, è possibile presentare una domanda di finanziamento di adeguamento prezzi sulla base di un unico valore ottenuto qualitativamente come media pesata degli aumenti percentuali sopra riportati sulla base delle lavorazioni più rappresentative dell'opera.

Per gli impianti a fune la percentuale massima è calcolata tenendo conto di quanto riportato al punto 7.5.1.

Non sono ammesse domande di maggiori spese di iniziative già appaltate per le quali non è previsto un adeguamento normativo dei prezzi.

5. LIMITI AGLI AIUTI E METODI DI CALCOLO

5.1 *Percentuale di aiuto e metodi di calcolo*

Per la definizione delle percentuali di aiuto e dei metodi di calcolo si deve fare riferimento al Capo II e al Capo IV della l.r. 6/2018 nonché all'articolo 3 della l.r. 8/2004.

Nel caso di aiuti erogati, ai sensi della legge regionale 6/2018, mediante mutui a tasso agevolato o nella formula mista di aiuti in conto capitale e mutui a tasso agevolato, oltre ai limiti sopra riportati, devono essere rispettati i seguenti criteri:

- l'importo dell'aiuto, per la parte relativa al mutuo, corrisponde all'equivalente sovvenzione lorda, calcolata come indicato nel successivo capitolo 8;
- l'ammontare del mutuo concesso può coprire la quota parte non coperta dall'aiuto in conto capitale sino alla concorrenza totale della spesa ammessa.

Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, gli importi ottenuti si intendono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Regolamento UE 651/2014.

5.2 *Deficit di finanziamento (funding gap)*

Per tutti gli investimenti a valere sia sulla l.r. 8/2004 che sulla l.r. 6/2018, nel caso di aiuti agli investimenti il cui ammontare sia superiore a 2,2 milioni di euro, l'importo dell'aiuto non deve superare il valore calcolato secondo il metodo del deficit di finanziamento di cui al presente paragrafo.

Per gli aiuti per i quali è necessario ricorrere al metodo del deficit di finanziamento, il finanziamento non deve superare la differenza tra la spesa ammissibile e il risultato operativo dell'investimento, attualizzato alla data della concessione dell'aiuto. Trattandosi di investimenti inseriti in sistemi produttivi complessi non è individuabile il risultato operativo dell'investimento a sé stante, poiché questo da un lato risente dell'intero compendio produttivo, dall'altro induce variazioni anche sugli altri centri di ricavo.

I costi e i ricavi che derivano dal nuovo investimento, sono stimati ex ante, ai sensi dell'art. 5 comma 4 della l.r. 6/2018, considerando che il maggior risultato operativo indotto dal nuovo investimento sia proporzionale all'incremento delle immobilizzazioni complessive dell'azienda, corretto dagli effetti attesi dell'investimento sul risultato di esercizio.

Il risultato operativo del nuovo investimento, è stimato come segue:

- si computa il rapporto tra il valore medio sui cinque ultimi esercizi (escluso il 2020/2021) del risultato operativo dell'intero complesso produttivo e il valore a nuovo dell'immobilizzato complessivo (ROA);
- si attribuisce il rapporto di cui sopra all'investimento oggetto di valutazione, ricavando il risultato operativo atteso del nuovo investimento;
- si procede all'attualizzazione dell'importo del risultato operativo annuo per l'intera vita dell'investimento.

Pertanto è necessario che i beneficiari dichiarino tramite apposito modulo i seguenti dati:

- valore delle infrastrutture: stima più recente (non oltre i 12 mesi) del valore a nuovo delle infrastrutture della Società, definita ai fini assicurativi, riferita al momento della domanda;
- ricavi di esercizio delle infrastrutture: media sugli ultimi cinque bilanci approvati, precedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto, del Valore della Produzione, calcolato al netto degli aiuti pubblici e delle sovvenzioni ricevute;
- costi di esercizio delle infrastrutture: media sugli ultimi cinque bilanci approvati, precedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto, della somma delle voci: "costo materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci" (voce B6), "costi per servizi" (voce B7), "costi per godimento di beni di terzi" (voce B8), "oneri diversi di gestione" (voce B14) e "costo per il personale" (voce B9). Sono esclusi dai costi di esercizio altri costi quali gli oneri finanziari se questi sono già conteggiati tra i costi ammissibili oppure sono già stati oggetto di contribuzione pubblica, ai sensi dell'art. 2, comma 39, del Regolamento UE 651/2014;
- eventuali effetti attesi dell'investimento sui ricavi e sui costi di esercizio di cui sopra;
- gli effetti dell'investimento non considerati al momento della definizione del FG incidono sui risultati di esercizio futuri e dunque sul calcolo del funding gap di eventuali successivi investimenti; in ogni caso l'atto di concessione del contributo deve contenere il vincolo al reinvestimento in interventi coerenti con le finalità istituzionali del beneficiario.

5.3 Dgr criteri per definizione priorità ed intensità di aiuto

La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina periodicamente i criteri per la redazione delle graduatorie e le intensità di aiuto nei limiti previsti dalle leggi regionali 8/2004 e 6/2018 e dal presente documento.

La Giunta regionale fornisce, all'interno della medesima deliberazione, indicazioni sull'utilizzo parziale o totale delle risorse presenti a bilancio sugli anni successivi all'anno di erogazione, anche in funzione delle

stime delle necessità del settore per gli anni successivi determinate sulla base degli indirizzi strategici comprensivi di programmi di sviluppo e crescita aziendale, di cui all'art. 2bis c. 1 b) della l.r. 20/2016.

6. DOMANDA DI AIUTO

6.1 Termini di presentazione

Le domande di aiuto sono presentate dai beneficiari alla struttura competente entro il 30 settembre di ogni anno, pena l'irricevibilità delle domande stesse.

6.2 Requisiti di ammissibilità

Ai fini dell'ammissibilità delle domande di aiuto, oltre al rispetto da parte dei beneficiari dei requisiti di cui ai punti 3.1 e 3.2, le domande devono rispettare i seguenti requisiti:

- le iniziative devono trovare copertura finanziaria e devono essere coerenti con gli indirizzi strategici comprensivi di programmi di sviluppo e crescita aziendale, di cui all'art. 2bis c. 1 b) della l.r. 20/2016. In generale l'ammontare delle domande di ciascuna società deve risultare coerente con le disponibilità finanziarie per la copertura della parte di spesa non contribuita, su base percentuale standard (80% o funding gap e Equivalente Sovvenzione Lorda del mutuo, così come specificato al capitolo 8);
- come anche previsto dal RE 651/2014, la data di presentazione della domanda di aiuto deve essere antecedente alla data di avvio dei lavori oggetto della domanda stessa;
- l'ammontare della spesa ammessa per singola domanda deve essere inferiore a 110 milioni di euro.
- ad esclusione delle stazioni di sport invernali aventi al massimo 2 impianti a fune, l'ammontare della spesa ammessa per singola domanda deve essere superiore a 30.000 euro. Nel caso in cui la Commissione determinasse un valore di spesa ammessa inferiore a 30.000 la domanda è rigettata.

6.3 Documentazione da presentare

6.3.1 Documenti generali per la domanda

Le domande devono essere redatte sulla base della modulistica predisposta dalla struttura competente e corredate della documentazione stabilita.

Le domande, da inviare esclusivamente su supporto digitale tramite posta certificata, sono presentate su carta intestata del richiedente e firmate digitalmente dal legale rappresentante.

La domanda di aiuto deve contenere i seguenti elementi di sintesi:

- nome e dimensioni dell'impresa;
- descrizione della domanda, comprese le date presunte di avvio e fine, la descrizione degli interventi o delle iniziative inclusi in essa e la relativa categoria di appartenenza tra quelle elencate all'art. 4, comma 2, della l.r. 6/2018 o all'art. 2 della l.r. 8/2004 e dettagliate al punto 4.1 del presente documento;
- ubicazione dell'intervento o della iniziativa nella stazione di sport invernali;
- elenco dei costi della domanda suddivisi secondo le voci elencate al punto 4.2;
- tipologia dell'aiuto (sovvenzione e/o prestito) e importo del finanziamento pubblico previsto per il progetto;

- relazione sulle finalità della domanda che contenga le ipotesi sui ritorni attesi in termini di affluenza, comfort e sicurezza, basata su dati economici, su passaggi e presenze, tenendo conto degli andamenti delle ultime 5 stagioni nel comprensorio in cui è ubicato l'investimento;

- pianificazione temporale, su base semestrale, delle richieste di erogazione.

La domanda deve inoltre contenere un prospetto che suddivide le necessità su più anni di erogazione (ove previsto), al fine di consentire l'imputazione della spesa sul bilancio regionale.

La domanda deve inoltre contenere una dichiarazione del legale rappresentante della Società attestante:

- per le sole iniziative di cui alla l.r. 6/2018, che la società richiedente non rientra tra quella considerate in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 18, del Regolamento UE 651/2014 evidenziando gli elementi richiesti dal Regolamento stesso;

- la compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti, per le opere per le quali è necessario il titolo abilitativo;

- la disponibilità delle aree, ovvero la necessità di espropriare, ove previsto dalla normativa vigente, e, per gli interventi relativi agli impianti di innevamento programmato, anche la disponibilità delle acque (concessione acque per prelievi e stoccaggio di acqua per innevamento);

- che le domande di aiuto relative all'innevamento programmato e alla sicurezza delle piste riguardano solamente piste già esistenti ovvero progetti di piste già autorizzati dai soggetti competenti e classificate, ovvero piste in fase di classificazione che abbiano già ottenuto il parere positivo della conferenza dei servizi o della commissione piste, come previsto alla l.r. 9/92; in quest'ultimo caso la classificazione deve concludersi prima dell'atto di impegno delle risorse relative;

- che la progettazione/direzione lavori/collaudo, i lavori e le forniture verranno affidati nel rispetto delle vigenti normative relative agli appalti, ove ricorrenti.

6.3.2 Documenti specifici per singolo intervento o iniziativa

Per ognuno degli interventi o delle iniziative facenti parte delle categorie impianti a fune, strutture e sistemi funzionalmente connessi, sicurezza piste e innevamento programmato sono richiesti i seguenti documenti:

- relazione tecnica descrittiva o progetto dell'intervento o dell'iniziativa con specifica motivazione delle scelte effettuate e delle tipologie previste, corredata di planimetrie, disegni e documentazione fotografica, atti a descrivere le attività e i tempi previsti di realizzazione dei lavori; la stessa dovrà contenere tutte le informazioni atte a dimostrare il rispetto dei criteri di ammissibilità riportati nel presente documento;

- quadro economico o computo metrico con la stima di dettaglio dei costi.

Per le iniziative facenti parte della categoria mezzi battipista, sono richiesti i seguenti documenti:

- relazione tecnica descrittiva riportante le caratteristiche tecniche del mezzo da acquistare (tipo, potenza, ore di utilizzo, accessori etc.) ed eventualmente del mezzo da sostituire (di cui vanno indicate anche età e ore di funzionamento, indicazione secondo la codifica del RRIF). La stessa dovrà contenere tutte le informazioni atte a dimostrare il rispetto dei criteri di ammissibilità riportati nel presente documento e le motivazioni delle scelte effettuate;

- stima di dettaglio dei costi.

Nel caso di domande che prevedano l'utilizzo del metodo del deficit di finanziamento per la determinazione dell'intensità di aiuto, sono richiesti anche i valori definiti al punto 5.2.

7. ISTRUTTORIA

7.1 *Verifica formale delle domande*

La Struttura competente riceve le domande entro le date definite al punto 6.1 e verifica che:

- per le sole iniziative di cui alla l.r. 6/2018, le stazioni di sport invernali oggetto di domanda di aiuto siano, alla data della domanda, di interesse sovralocale e, per le sole iniziative di cui alla l.r. 8/2004, le stazioni di sport invernali oggetto di domanda di aiuto siano, alla data della domanda, di interesse locale, avvalendosi dei dati trasmessi ufficialmente dall'Assessorato al Turismo e dalla gestione di bigliettazione regionale, riferiti al 31/12 dell'anno precedente e ai dati di bigliettazione della stagione precedente;
- i beneficiari rispettino i requisiti definiti al punto 3. In particolare la Struttura competente si avvale dell'ausilio di Finaosta S.p.A., per verificare se i beneficiari di cui alla l.r. 6/2018 rientrano tra le aziende in difficoltà, come definito dal Regolamento UE 651/2014;
- le domande di aiuto rispettino i requisiti di ammissibilità definiti al punto 4;
- le domande di aiuto contengano i documenti indicati al punto 6.

La Struttura competente richiede eventuali integrazioni, da consegnarsi entro un tempo congruo, e comunque al massimo entro 30 giorni dalla data della richiesta di integrazione.

La Struttura determina le iniziative non ammesse all'istruttoria perché non rispondenti alla verifica formale.

7.2 *Audit*

La Commissione consultiva, per il tramite della Struttura competente, convoca le società proponenti al fine di approfondire le proposte.

7.3 *Integrazioni di domande nel corso della valutazione*

Sono ammesse integrazioni delle domande di aiuto, da inviare nelle fasi di valutazione da parte della Commissione e comunque prima della conclusione dei lavori della commissione.

Ai fini dell'ammissibilità della integrazione, essa non dovrà modificare la categoria di cui fa parte, né modificare la finalità della relativa domanda di aiuto, né aumentare la spesa ammessa.

In tutti i casi è necessario adeguare motivatamente la richiesta, allegando la documentazione necessaria a descrivere le integrazioni e l'aggiornamento dei documenti di cui al punto 6.

L'ammissibilità dell'integrazione è sottoposta alla decisione della Commissione.

7.4 *Definizione della graduatoria delle domande ammissibili*

La Commissione consultiva verifica l'ammissibilità tecnico-economica delle domande, esprime un motivato parere sulle soluzioni tecniche proposte e sugli aspetti economici e gestionali delle domande e determina la graduatoria delle domande ammesse e quella delle non ammesse, sulla base dei criteri di priorità definiti dalla Giunta Regionale come previsto al punto 5.3.

La Commissione può riconvocare i richiedenti affinché illustrino le domande proposte e forniscano eventuali ulteriori chiarimenti che dovranno poi pervenire per iscritto alla Struttura competente, entro i termini stabiliti nella relativa comunicazione, anche mediante posta elettronica, pena l'esclusione della domanda dalla graduatoria.

La Commissione può avvalersi delle informazioni contenute nei seguenti documenti:

- nel Rapporto Regionale Impianti a Fune (dati su flussi, piste, impianti, mezzi battipista, contributi, bilanci, indicazioni di criticità dei comprensori e ipotesi di sviluppo);
- negli indirizzi strategici, comprensivi di programmi di sviluppo e crescita aziendale delle società (interventi e iniziative previsti negli anni successivi) di cui all'art. 2bis c. 1 b) della l.r. 20/2016 disponibili presso Finaosta S.p.A. o presso la Struttura competente;
- in altri eventuali documenti disponibili presso Finaosta S.p.A. o presso la Struttura competente, ritenuti utili alla formulazione del motivato parere.

Al termine di ogni seduta, la Commissione redige un verbale che è approvato dai membri della stessa ed è reso disponibile, per la consultazione, su richiesta dei beneficiari interessati.

7.5 *Determinazione della spesa ammessa*

Per ogni domanda ammessa, la Commissione determina la spesa ammessa anche sulla base dell'applicazione dei costi convenzionali, determinati sulla base del valore di mercato delle forniture e del costo delle lavorazioni, al fine di ottenere una politica di contribuzione secondo costi congrui.

La Commissione consultiva, in casi particolari in cui vengono valutate eventuali attività al di fuori dell'ordinario ritenute necessarie, può non utilizzare i costi convenzionali, ovvero utilizzarli in parte. A titolo di esempio, possono essere tenuti in conto alcuni fattori di aggravamento della spesa come la quota altimetrica di installazione, le difficoltà di cantierizzazione, la geologia dei suoli, la sostituzione di veicoli in una revisione generale di impianto a fune.

7.5.1 Impianti a fune

Il costo convenzionale per gli interventi ed iniziative legati agli impianti a fune è individuato sulla base dei dati storici relativi alle installazioni valdostane, in funzione della tipologia di impianto, della sua portata oraria e della sua lunghezza di linea.

In assenza di dati statistici significativi in Valle d'Aosta, possono essere applicate formule e tabelle di calcolo esistenti, ad esempio quelle riportate nell'allegato A del Regolamento di esecuzione della legge 1/2006 della provincia Autonoma di Bolzano e s.m.i., nelle deliberazioni della provincia Autonoma di Trento, ovvero valori derivanti da analisi di mercato.

7.5.2 Fabbricati (Strutture e sistemi funzionalmente connessi agli impianti)

Per i fabbricati è introdotto un costo convenzionale individuato a partire dai dati storici raccolti dalla SIF sui costi delle realizzazioni valdostane in funzione della superficie realizzata, tenuto conto degli imprevisti da congiuntura economica che causano un incremento anomalo dei prezzi delle materie prime e dei lavori.

Nel costo convenzionale così determinato sono già comprese tutte le spese tecniche, gli scavi e ripristini, le demolizioni e smaltimenti, gli impianti tecnologici, i serramenti etc.

Rimesse mezzi battipista 2.025 €/m² lordi

Altri edifici non attrezzati 1.350 €/m² lordi

7.5.3 Sicurezza piste

Per la sicurezza delle piste è introdotto un costo convenzionale individuato a partire dai dati storici raccolti dalla SIF sui costi delle realizzazioni valdostane in funzione della lunghezza delle strutture realizzate, tenuto

conto degli imprevisti da congiuntura economica che causano un incremento anomalo dei prezzi delle materie prime e dei lavorati.

- Reti con pali fast 150 €/m lineare
- Reti con pali a C 200 €/m lineare
- Reti con pali a C e barriere in legno o sistemi di tipologia più complessa 350 €/m lineare

7.5.4 Innevamento programmato

Per gli impianti di innevamento programmato si considera un costo convenzionale per la realizzazione della linea (pozzetti, tubi, scavi, innevatori etc.) ed un costo convenzionale per i bacini di accumulo dell'acqua. Entrambi sono individuati a partire dai dati storici raccolti dalla SIF sui costi delle installazioni valdostane, in funzione della dimensione geometrica e della tipologia scelta, tenuto conto degli imprevisti da congiuntura economica che causano un incremento anomalo dei prezzi delle materie prime e dei lavorati.

Innevamento senza generatori di neve

Diametro tubazioni <180mm 350 €/m lineare

Diametro tubazioni <300mm 410 €/m lineare

Diametro tubazioni >300mm 500 €/m lineare

Innevamento con generatori di neve

Diametro tubazioni <180mm 515 €/m lineare

Diametro tubazioni <300mm 580 €/m lineare

Diametro tubazioni >300mm 650 €/m lineare

Bacini di accumulo per innevamento 60 €/m³

Nel caso di singole forniture, quali ad esempio l'acquisto di pompe, innevatori, tubazioni e di interventi sui suoli, la spesa ammessa è calcolata applicando i valori di mercato. La società dovrà produrre elementi di confronto per determinare i prezzi di mercato.

7.5.5 Mezzi battipista

Il costo convenzionale per i mezzi battipista nuovi è individuato sulla base degli esiti delle gare di appalto effettuate sul territorio regionale, ovvero, in mancanza di essi, a partire dai dati storici raccolti dalla SIF sui costi dei mezzi battipista, in funzione della classe di potenza e tipologia scelta.

Nel caso di sostituzione di un mezzo, la spesa ammessa tiene conto dell'eventuale valore di realizzo del mezzo battipista sostituito.

Si considerano altresì ammissibili eventuali attrezzature accessorie per l'ottimizzazione e razionalizzazione delle operazioni di battitura.

7.6 *Graduatoria della Commissione finanziamenti*

Al termine dei lavori, la Commissione predispone la proposta di graduatoria delle domande ammesse, indicando la spesa ammessa ed eventuali note relative alle motivazioni addotte per la sua determinazione.

La Commissione, sulla base della deliberazione di cui al punto 5.3, propone: le graduatorie, una per ciascuna legge di sostegno, nelle diverse categorie di investimento; l'aiuto ammesso; le priorità di finanziamento e le altre eventuali posizioni particolari che la Giunta ha individuato.

7.7 Dimostrazione della copertura finanziaria

Le graduatorie sono inviate a Finaosta S.p.A. che effettua un'istruttoria supplementare, di concerto con la Struttura competente per quanto attiene agli aspetti di carattere tecnico, espressamente mirata a verificare la compatibilità degli interventi ammessi a finanziamento con gli indirizzi strategici, comprensivi di programmi di sviluppo e crescita aziendale, presentati dalle società, individuando la disponibilità di fonti di finanziamento a copertura della parte di investimento non soggetta a contribuzione.

La struttura richiede ai Comuni beneficiari documentazione atta a dimostrare, attraverso la programmazione finanziaria, la disponibilità di fonti di finanziamento interne o esterne a copertura della parte di investimento non soggetta a contribuzione.

A seguito delle verifiche di cui sopra sono stilate le graduatorie per gli atti approvativi.

7.8 Approvazione delle graduatorie e determinazione dell'impegno

Gli aiuti di cui alla l.r. 6/2018 sono concessi con provvedimento del dirigente della struttura competente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il dirigente della struttura competente, tramite proprio provvedimento, adotta la graduatoria delle domande ammesse e l'elenco delle domande non ammesse, e concede gli aiuti sulla base della delibera dei criteri e delle percentuali di aiuto di cui al punto 5.3.

Riguardo agli aiuti di cui alla l.r. 8/2004, la Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta ed approva la graduatoria definitiva e concede aiuti sulla base della delibera dei criteri e delle percentuali di aiuto di cui al punto 5.3.

Entro quindici giorni dalla determinazione dell'aiuto, la struttura competente comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria.

8. MUTUI PER INTERVENTI E INIZIATIVE DI CUI ALLA L.R. 6/2018

8.1 Convenzione

La costituzione e la gestione del fondo di rotazione di cui all'articolo 10 della l.r. 6/2018 sarà disciplinata da convenzione stipulata con Finaosta S.p.A. a seguito di apposita deliberazione dei rispettivi organi deliberanti.

8.2 Durata del mutuo

La durata massima del mutuo, che può essere ripartita in un periodo di pre-ammortamento e in uno di ammortamento, così come indicato all'art. 13 della l.r. 6/2018, differisce in base alla tipologia degli interventi e delle iniziative ammissibili a finanziamento definite al punto 4, e di seguito riportate:

- impianti a fune: durata massima 20 anni;
- strutture e sistemi funzionalmente connessi: durata massima 20 anni;
- sicurezza piste: durata massima 20 anni;
- innevamento programmato: durata massima 20 anni;
- mezzi battipista: durata massima 10 anni.

8.3 Tasso d'interesse del mutuo

Il tasso di interesse a carico dei beneficiari, così come indicato all'art. 14 della l.r. 6/2018, è fisso per tutta la durata del mutuo. Il tasso d'interesse è determinato durante la fase istruttoria da parte di Finaosta S.p.A. nel rispetto dei limiti di aiuto così come definiti al precedente punto 5.1.

Al fine del calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lorda del mutuo, il tasso di riferimento e attualizzazione per il calcolo degli aiuti di Stato in vigore al momento della concessione sarà aumentato, ai sensi della Comunicazione della Commissione (2008/C 14/02), di un margine convenzionalmente previsto in 100 punti base. Una volta definito il tasso di riferimento si procederà al ricalcolo del tasso di interesse contrattuale nel rispetto dell'aiuto massimo concedibile definito al punto 5.1.

Il tasso d'interesse annuo non può in ogni caso essere inferiore all'1,00%.

9. INDUSTRIA 4.0

Non esistono vincoli specifici in merito alla cumulabilità dei crediti d'imposta definiti come "Industria 4.0" con i contributi ai sensi del regolamento 651/2014 e successivi e della l.r. 8/2004, in quanto non sono considerati aiuto di Stato.

Non è in ogni caso consentito superare il 100% di contribuzione pubblica rispetto alle stesse spese ammissibili dell'investimento. Per spese ammissibili diverse il cumulo è consentito con le percentuali di contribuzione previste dalle rispettive normative di riferimento.

10. EROGAZIONE DEGLI AIUTI

L'erogazione degli aiuti avviene mediante presentazione alla Struttura competente della documentazione attestante l'esecuzione delle opere e le spese sostenute relative all'investimento oggetto dell'aiuto.

10.1 *Requisiti dei beneficiari per l'erogazione dell'aiuto ai sensi della l.r. 6/2018*

Al momento della richiesta di erogazione dell'aiuto, i beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- devono possedere una sede operativa sul territorio regionale al momento del pagamento dell'aiuto (articolo 1, paragrafo 5 del Regolamento UE 651/2014);
- non devono essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (Art. 7, comma 3, della l.r. 6/2018: clausola "Deggendorf").

La mancanza di tali requisiti comporta la sospensione dell'erogazione dell'aiuto, la quale pertanto potrà essere effettuata nel momento in cui i beneficiari dimostrino di essere in possesso dei requisiti, presentando la documentazione elencata al punto 10.1, nel rispetto dei tempi di cui al punto 10.2.

10.2 *Vincoli temporali di ammissibilità all'erogazione*

Gli aiuti sono erogati subordinatamente all'avvenuto rilascio, ove previsto, del titolo abilitativo o, per gli impianti a fune di nuova costruzione, della concessione di costruzione ed esercizio.

Al fine di rendere più efficiente l'aiuto pubblico, per l'ammissibilità all'erogazione degli aiuti, sono introdotti dei vincoli sulle date di avvio dei lavori e dell'acquisto di forniture:

- l'avvio dei lavori per la realizzazione di opere deve avvenire entro due anni dalla data dell'atto di concessione dell'aiuto;
- l'acquisto di forniture, comprovato dalla data della fattura o della conferma d'ordine, deve essere effettuato entro un anno dalla data dell'atto di concessione dell'aiuto;
- l'esecuzione di opere, comprovata dalla data delle fatture o, se queste sono successive ai termini definiti di seguito, dalla data di fine lavori, deve essere effettuata entro il termine previsto dal titolo abilitativo

all'attività edilizia, ovvero, qualora non previsto, entro tre anni dalla data dell'atto di concessione dell'aiuto, tranne per i lavori le cui tempistiche sono normativamente definite, quali ad esempio le proroghe di revisione per gli impianti a fune.

La Struttura regionale competente, eventualmente sentita la Commissione consultiva, può derogare ai tempi sopra indicati solo in casi complessi e per giustificati motivi non dipendenti dalla volontà del richiedente.

La documentazione attestante l'esecuzione delle opere e le spese sostenute, deve essere presentata entro un anno dalla data di fine lavori o di acquisto delle forniture.

10.3 Documentazione da presentare ai fini dell'erogazione [fatture, dettagli di fattura...]

Alla prima richiesta di erogazione, e successivamente solo in caso di variazioni, devono essere presentati i seguenti documenti:

- copia del titolo abilitativo all'attività edilizia, se previsto;
- dichiarazione del rappresentante legale della società, con fotocopia di un documento d'identità, attestante che l'impresa che rappresenta possiede una sede operativa sul territorio regionale.

Le richieste di erogazione degli aiuti devono contenere i seguenti documenti, suddivisi per ogni singolo intervento o iniziativa contenuti nella domanda:

- tabella riepilogativa delle fatture, parti di fatture, e lavori in economia con i relativi importi, suddivisi secondo le voci di spesa individuate al punto 4.2;
- copia delle fatture relative agli acquisti effettuati e alle opere realizzate, con un livello di dettaglio sufficiente per certificare l'attinenza della fattura con l'oggetto della richiesta;
 - o Nel caso in cui l'importo della fattura sia imputato parzialmente, evidenziare, oltre a tale importo, le voci della fattura da considerare;
 - o Nel caso in cui le fatture rechino una descrizione non sufficientemente dettagliata, una dichiarazione del legale rappresentante o del direttore lavori attestante l'attinenza della fattura rispetto all'iniziativa o intervento in questione;
 - o Nel caso di lavori assegnati mediante gare di appalto, copia dei SAL e dei certificati di pagamento, con evidenziate le voci di costo da considerare;
- copia delle quietanze di pagamento riportanti in maniera chiara il riferimento alle fatture di cui al punto precedente; nel caso in cui non sia evidente il legame tra fattura e quietanza, il legale rappresentante dovrà fornire una dichiarazione che dettagli il preciso riferimento;
- in caso di lavori in economia, rendiconto mensile delle ore del personale dipendente e degli automezzi, con il dettaglio delle attività effettuate e relativo importo imputato e dichiarazione del rappresentante legale della società, attestante che le ore del personale dipendente e degli automezzi di cui è presentato il rendiconto, sono incrementativi del valore del cespite e come tali sono stati contabilizzati;
- dichiarazione del rappresentante legale della società, con fotocopia di un documento d'identità, attestante che l'impresa che rappresenta:
 - a) non è destinataria di un'ingiunzione di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato determinati aiuti illegali o incompatibili, oppure;
 - b) pur essendo destinataria di un'ingiunzione di recupero:
 - ha rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero, oppure;

- ha depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato, di cui presenta copia del modello F24 di versamento o del deposito presso la banca.

- dichiarazione del legale rappresentante e del revisore legale dei conti attestante che tutte le spese sono incrementative del valore cespite e come tali sono state contabilizzate.

All'ultima richiesta di erogazione devono essere presentati i seguenti documenti:

- dichiarazione di fine lavori e ove previsti, certificati di collaudo o di regolare esecuzione;
- dichiarazione attestante la presentazione di tutti i documenti di spesa e di conseguenza il termine delle erogazioni.

10.4 *Spese ammissibili alla liquidazione*

In generale sono ammesse alla liquidazione le voci di spesa coerenti con i principi generali delle leggi di aiuto al settore. Non sono ammissibili alla liquidazione le spese che non sono incrementative del cespite quali ad esempio: le spese relative a forniture di materiali di uso generico per manutenzioni ordinarie, materiali di consumo, minuteria di uso generico, ricambistica, attrezzature, arredamenti, ecc....

Si segnalano inoltre le seguenti non ammissibilità alla liquidazione:

1- spese relativa a lavori, spese tecniche o acquisti di materiali non previsti nelle domande di aiuto o nelle maggiori spese autorizzate ai sensi del punto 4.4;

2- spese relativa a lavori, spese tecniche o acquisti effettuati dopo il termine dei lavori o del collaudo ove previsto, non comunicati, non inseriti nella relazione di fine lavori, non causati dal fornitore, non dovuti a prescrizioni SIF o di altro ente;

Sono invece ammesse a liquidazione le spese relative ad acquisti o lavori presenti nella relazione di fine lavori ma per i quali:

- il ritardo è causato dal fornitore;
- il rinvio delle attività è stato autorizzato dalla SIF;
- la SIF o altro ufficio regionale ha emanato una specifica prescrizione;
- le fatture sono successive al collaudo della SIF, ma i lavori sono stati eseguiti prima ma sono presentate successivamente per ragioni contabili.

10.5 *Verifiche ed erogazione*

La Struttura competente, ricevuta la richiesta di erogazione dell'aiuto, verifica che:

- i beneficiari rispettino i requisiti definiti ai punti 10.1;
- le opere, gli acquisti e la documentazione presentata rispettino i vincoli temporali di cui al punto 10.2;
- la documentazione presentata sia completa e regolare secondo quanto disposto ai punti 10.3 e 10.4;

La struttura competente verifica l'effettiva esecuzione delle opere e la conformità dei relativi documenti di spesa, erogando quote dell'aiuto concesso in relazione agli investimenti effettuati.

Se ritenuto necessario, precedentemente o successivamente all'erogazione dell'aiuto, la Struttura competente effettua controlli, anche a campione, presso le sedi delle imprese beneficiarie, per verificare la realizzazione delle opere e gli acquisti effettuati, e la loro conformità con quanto ritenuto ammissibile e con i relativi documenti di spesa.

La struttura competente provvede ai controlli sugli investimenti oggetto degli interventi, nonché sulla regolare destinazione dei fondi; a tale scopo, i beneficiari devono consentire qualsiasi verifica disposta.

In caso di accertate irregolarità o nel caso in cui le opere realizzate o gli acquisti effettuati siano difformi rispetto a quanto ritenuto ammissibile:

- nel caso di aiuti di cui alla l.r. 8/2004 la Giunta regionale dispone la sospensione delle somme da erogare a titolo di aiuto e procede, qualora ne ricorrano i presupposti, alle azioni di recupero di quelle già erogate, secondo le modalità di cui all'articolo 12.
- nel caso di aiuti di cui alla l.r. 6/2018 il dirigente della Struttura competente può disporre, tramite proprio provvedimento, la revoca dell'aiuto, secondo quanto disposto all'art. 9 della l.r. 6/2018.

Nel caso in cui non siano rispettati i vincoli temporali di cui al punto 10.2, le erogazioni vengono considerate terminate e le quote di aiuto non erogato ritornano nelle disponibilità finanziarie dell'amministrazione regionale.

L'erogazione degli aiuti di cui alla l.r. 6/2018 non è, in ogni caso, effettuata a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Effettuate le verifiche, la Struttura competente eroga quote dell'aiuto concesso in relazione agli investimenti effettuati o comunica a Finaosta S.p.A. l'importo ammesso ai fini dell'erogazione del mutuo anche a fronte di stato avanzamento dei lavori.

Se al termine delle erogazioni gli importi di una o più voci di spesa di cui al punto 4.2 risultano superiori a quelle presentate con la domanda di aiuto, gli aiuti possono essere comunque erogati mediante compensazione tra le voci, a condizione che:

- non si tratti variazioni di entità significativa nelle opere o negli acquisti, ma siano riconducibili a variazioni nei costi riscontrate durante la normale esecuzione delle opere;
- le variazioni siano riferite a lavori connessi all'intervento oggetto dell'aiuto;
- il totale non supera il valore delle spese considerate ammissibili.

11. PUBBLICAZIONE

La Struttura competente in materia di impianti a fune garantisce la pubblicazione degli aiuti erogati sul portale "Amministrazione trasparente".

La Struttura competente in materia di impianti a fune garantisce la pubblicazione delle seguenti informazioni sugli aiuti concessi mediante la l.r. 6/2018:

- a) le informazioni sintetiche sulla misura di aiuto;
- b) il testo integrale della legge e della presente deliberazioni o i link relativi;
- c) le informazioni di cui all'allegato III del Regolamento UE 651/2014 su ciascun aiuto individuale superiore a 500.000 Euro.